



**Pos. A.G**

**IL RETTORE**

**Decreto n. 427**

- Vista le legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;
- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- Visto il D.R. n. 283 del 12.04.2023 con cui è stato emanato lo Statuto di Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 27.04.2023;
- Ritenuto opportuno procedere alla revisione ad all'aggiornamento del Regolamento generale di Ateneo, anche alla luce delle modifiche statutarie;
- Vista la deliberazione con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 06.11.2023, ha approvato il nuovo testo del Regolamento generale dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";
- Vista la nota PEC Prot. n. 0115051 del 08.11.2023 con la quale veniva trasmesso al M.U.R., il testo del Regolamento generale per i controlli di competenza ex art. 6, comma 9 della Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- Considerato che il M.U.R. con prot. n. 95 del 05.01.2024 ha presentato alcuni suggerimenti riguardanti il Regolamento generale di Ateneo che, tra l'altro, nella versione inizialmente predisposta allegava allo stesso le modalità operative per lo svolgimento delle elezioni in modalità tradizionale ed in modalità digitale, prevedendo che gli aggiornamenti delle modalità operative di svolgimento delle elezioni non avrebbero comportato revisione del Regolamento Generale;
- Tenuto conto che in risposta a tali proposte con pec prot. n. 0006718 del 19.01.2024 l'Ateneo formulava alcune precisazioni volte a recepire l'osservazione ministeriale, eliminando nel Regolamento generale la previsione secondo cui gli aggiornamenti delle modalità operative di svolgimento delle elezioni non avrebbero comportato revisione del Regolamento generale, e disponendo invece che le modalità operative per lo svolgimento delle elezioni per le votazioni digitali e tradizionali sono disciplinate da apposito regolamento;
- Vista la nota del M.U.R. prot. n. 0004478 del 22.03.2024 con la quale oltre ad alcune precisazioni invitava l'Ateneo a dare riscontro in merito alla pubblicazione del Regolamento;
- Tenuto Conto di quanto richiesto dal Ministero;
- Visto il D.R. n. 333 del 08.04.2024 con cui è stato emanato il Regolamento generale dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" entrato in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione;
- Atteso che l'art. 15 del predetto nuovo Regolamento generale di Ateneo prevede che *"Le modalità operative per lo svolgimento delle elezioni ... sono disciplinate da apposito regolamento"*;



- Visto che le modalità operative per lo svolgimento delle elezioni erano state approvate come allegato del Regolamento generale di Ateneo nella citata seduta del Senato Accademico del 06.11.2023 in cui era stato approvato il Regolamento generale di ateneo;
- Tenuto conto che la procedura di approvazione ministeriale del Regolamento generale ha comportato che il testo delle modalità operative, allegato allo stesso, fosse estrapolato andando a costituire un apposito Regolamento;
- Atteso che è opportuno dare tempestivo seguito a quanto disposto;
- Considerato che la data della prossima seduta del Consiglio di Amministrazione non consentirebbe tale immediatezza;
- Visto il vigente Statuto;

### **DECRETA**

Art. 1 ) È emanato il Regolamento per le procedure operative per le votazioni digitali e tradizionali il cui testo integrale è allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Art. 2) Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo.

**Il presente Decreto, emesso d'urgenza, verrà sottoposto a ratifica nella prima adunanza utile degli Organi di Governo di Ateneo**

**Napoli,**

**IL RETTORE**  
**(Prof. Antonio Garofalo)**

***Regolamento per le procedure operative  
per le votazioni digitali e tradizionali***

***TITOLO I***

***ELEZIONI IN MODALITÀ DIGITALE***

***Art.1***

***Definizioni***

1. Le procedure previste per utilizzare il voto digitale, esplicitate nel bando di indizione, possono essere le seguenti:

A) gli elettori votano mediante qualsiasi dispositivo di proprietà e/o in uso personale (PC, Tablet, Smartphone) con connessione telematica.

Inoltre, per assicurare la più ampia partecipazione al procedimento elettorale è possibile prevedere l'allestimento presso le sedi dell'Ateneo, di alcune postazioni dotate di un dispositivo elettronico disponibile per chi fosse impossibilitato, per problemi tecnico- informatici, a espletare l'esercizio del diritto di voto da remoto attraverso un proprio dispositivo;

B) gli elettori votano all'interno di locali, dotati di postazioni informatiche, appositamente individuati all'interno delle sedi dell'Ateneo. Per garantire il regolare svolgimento delle votazioni; tali locali sono presidiati, durante le operazioni di voto, da personale universitario e/o incaricato dall'Amministrazione.

2. La procedura informatica scelta deve, in ogni caso, garantire la riservatezza, segretezza e libertà di espressione del voto.

***Art.2***

***Svolgimento delle votazioni di cui alle lett. A) e lett. B): voto on line tramite piattaforma specifica***

1. Ogni avente diritto può utilizzare una la specifica piattaforma di voto *on line*.

2. La piattaforma di voto *on line* e la relativa procedura consentono e garantiscono: a) la libertà, la segretezza, la certezza, l'unicità e l'integrità dell'espressione di voto, nonché la semplicità della procedura, secondo quanto previsto dall'art. 4; b) l'impossibilità, a ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore; c) adeguate

modalità di accertamento dell'identità dell'elettore mediante l'autenticazione con le proprie credenziali non cedibili a terzi; d) la corretta e anonima acquisizione del voto espresso; e) che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile; f) la possibilità di non esprimere alcun voto a favore della lista o dei candidati prevedendo la possibilità della scheda bianca.

### **Art.3**

#### ***Svolgimento delle votazioni di cui alla lett. A)***

1. Prima dell'avvio della votazione, il responsabile della procedura informatica comunica agli elettori, a mezzo *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica istituzionale assegnato, il *link* e le credenziali per l'accesso al sistema di voto *on line*. La procedura può altresì prevedere l'accesso al sistema di voto tramite le credenziali uniche di Ateneo.

2. All'apertura delle operazioni di voto e fino all'orario di chiusura della votazione ogni elettore può collegarsi alla piattaforma *on line* per l'espressione del voto.

3. L'elettore viene identificato dalla piattaforma *on line* mediante l'utilizzo delle proprie credenziali; in seguito, all'identificazione l'elettore accede alle schede elettorali nelle quali sono elencate le candidature pervenute.

4. Il voto è personale e l'elettore si assume ogni responsabilità civile e penale e il carico di ogni eventuale onere derivante dall'uso improprio del servizio. L'elettore, all'atto dell'accesso alla piattaforma *on line*, ai fini dell'effettuazione del voto, deve curare che l'esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, onde non incorrere nella nullità dell'operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità sopra richiamate.

5. Le votazioni in modalità telematica prevedono la costituzione di seggi elettorali virtuali. Tutte le funzioni di seggio elettorale sono svolte in maniera virtuale dal *provider* individuato ed indicato nel bando di indizione delle elezioni, tra cui: a) determinare il numero totale degli elettori aventi diritto per ogni votazione; b) provvedere alle operazioni di scrutinio dei voti; c) determinare, se previsto, il *quorum* per la validità della votazione; d). verificare il raggiungimento dell'eventuale quorum per la validità della votazione.

### **Art.4**

#### ***Svolgimento delle votazioni lett. B) - voto digitale presso il Seggio-***

Ad ogni avente diritto viene consegnato un certificato elettorale nominativo sigillato previo accertamento dell'identità personale, contenente le credenziali: un codice personale di identificazione (*username*) ed un codice segreto (*password*).

2. Dopo aver avuto accesso alla postazione informatica di voto, l'elettore apre il certificato elettorale (ove previsto) e digita *username* e *password*. Sulla base di tali dati il sistema accerta l'identità associata a tale codice e chiede all'elettore di confermarla.

3. Una volta identificato, l'elettore può scegliere di votare uno o più candidati, oppure la lista/candidato per le elezioni studentesche, tra quelli proposti, sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento Generale d'Ateneo e dai regolamenti dei Dipartimenti e delle strutture didattiche.

4. Il sistema non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nell'elenco, né di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili deve essere prevista la scheda bianca.

5. I certificati elettorali sono conservati all'interno di un plico sigillato, che il Presidente della commissione o della sezione di commissione del Seggio provvede a custodire.

6. In caso di elezioni articolate su più giorni di votazione, il plico viene sigillato al termine di ciascuna giornata, per essere riaperto il giorno successivo all'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di voto.

#### ***Art.5***

##### ***Scrutinio***

La piattaforma di voto *on line* consente di procedere anche alle operazioni di scrutinio mantenendo analoghi requisiti di anonimato, segretezza e sicurezza dei dati.

#### ***Art.6***

##### ***Scrutinio delle votazioni di cui alla lett. A) voto on line tramite piattaforma specifica***

1. Al termine delle operazioni di voto, il responsabile della procedura informatica, o altro esperto informatico in caso di impedimento dello stesso, provvede a fornire alla competente Commissione elettorale il *report* dei risultati generato in maniera automatica dal sistema della piattaforma *on line*. Le procedure di scrutinio sono pubbliche e le modalità di accesso sono rese note sul sito di ateneo nella sezione dedicata.

2. La predetta Commissione elettorale procede con il computo dei voti, la redazione del verbale dei risultati delle elezioni e la loro trasmissione al Rettore.

#### ***Art.6***

##### ***Scrutinio delle votazioni lett. B) -voto digitale presso il Seggio***

1. Al termine delle operazioni di voto, il responsabile della procedura informatica, o altro esperto informatico in caso di impedimento dello stesso, provvede a fornire alla competente Commissione elettorale il *report* dei risultati generato in maniera automatica dal sistema della piattaforma *on line*. Le

procedure di scrutinio sono pubbliche e le modalità di accesso sono rese note sul sito di Ateneo nella sezione dedicata.

2. Al termine delle operazioni di scrutinio informatizzato, la Commissione di seggio redige apposito verbale.

3. Il Presidente del seggio trasmette il suddetto verbale alla Commissione elettorale.

La predetta Commissione elettorale procede con la redazione del verbale risultati delle elezioni e la loro trasmissione al Rettore.

#### *Art. 7*

#### *Prevenzione delle frodi e conservazione dei dati*

1. L'individuazione del sistema di votazione con procedura informatica dovrà prevenire qualunque tipo di frode intenzionale sia da parte di chi gestisce il sistema, sia da parte degli utilizzatori, sia da parte di esterni.

2. Devono essere garantite la conservazione dei dati elettronici e la verificabilità del risultato della votazione, anche ai fini di eventuali impugnazioni.

## **TITOLO II**

### **ELEZIONI MODALITA' TRADIZIONALE**

#### *Art. 8*

#### *Operazioni di voto*

1. Sono ammessi a votare gli elettori che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, presentino uno dei seguenti documenti di identificazione (con fotografia), rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, tra i quali:

- a) Carta di identità o altro documento equivalente;
- b) Patente di guida;
- c) Passaporto.

2. Nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione Elettorale sono annotati da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio, gli estremi del documento.

3. In mancanza di idoneo documento di identificazione uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

4. Il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e l'iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, consegna la scheda elettorale previamente predisposta, che nel caso di elezioni per più rappresentanze deve avere un colore diverso per ciascuna delle rappresentanze da

eleggere, ed una matita copiativa o penna ad inchiostro indelebile di colore nero per la espressione del voto di preferenza che deve avvenire in una cabina che ne assicuri la segretezza.

5. Per tutte le elezioni disciplinate dal presente Regolamento, salvo che non sia diversamente disposto, si può esprimere una sola preferenza.
6. Espresso il proprio voto con l'indicazione sulla scheda del cognome e nome dell'eligendo o apponendo un segno nell'apposito spazio posto accanto al nominativo del prescelto, qualora i nominativi dei candidati alle elezioni siano riportati a stampa sulla scheda, l'elettore richiude la scheda secondo le linee di piegatura della medesima e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla in una apposita urna sigillata.
7. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista degli elettori e certificata mediante la sottoscrizione di uno dei componenti del seggio.
8. L'espressione del voto è personale, libera e segreta.
9. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione medica. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.
10. Salvo che non sia diversamente disposto l'elezione è valida se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto, ad eccezione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti per le quali non è richiesto un numero minimo di votanti.

#### ***Art. 9***

##### ***Operazioni di scrutinio***

1. Concluse le operazioni di voto, i componenti del seggio procedono immediatamente allo spoglio delle schede, ove non sia diversamente disposto, redigendo apposito verbale delle operazioni di scrutinio.
2. La validità dei voti contenuti nelle schede deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.
3. È nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o non risulti bollata e firmata da un componente del seggio ovvero rechi segni, scritte o parole tali a far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia inteso farsi riconoscere, oppure non sia stata votata con la matita o penna fornita dal seggio.
4. È nulla la preferenza nella quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

5. Ove siano indicati limiti numerici nelle operazioni di voto, qualora non sia espressamente prevista una diversa disciplina, l'eventuale arrotondamento avviene all'intero superiore.
6. Al termine dello scrutinio il Presidente provvede ad inviare tutto il materiale alla Commissione Elettorale.
7. I risultati complessivi dello scrutinio sono validati dalla Commissione Elettorale che provvede anche all'assegnazione dei seggi con riferimento ai rappresentanti da eleggere. che provvede anche alla assegnazione dei seggi da attribuire come specificato nei successivi articoli

***Art.10***

***Collazione dei voti***

1. La competente Commissione Elettorale, ove non sia diversamente disposto, si riunisce entro e non oltre tre giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio per procedere alla collazione dei voti e all'esame di eventuali schede contestate.
2. La Commissione, ove non sia diversamente disposto, provvede entro e non oltre tre giorni all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione da eseguirsi immediatamente mediante pubblicazione sul sito di Ateneo nella sezione ivi dedicata o nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo se istituito.
3. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia partecipato, può proporre ricorso al Senato accademico entro quattro giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato decide in via definitiva entro i successivi quattro giorni.